



COMUNE DI VILAFRANCA IN LUNIGIANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

“ Servizio Assistenza Sociale ”

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2020

Visti:

la Legge 9.12.1998 n. 431 ed in particolare l'art. 11;

il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/06/1999;

la Legge Regionale Toscana n. 2/2019;

la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 07.08.2020;

la propria determinazione n. 24 del 11.08.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando fino alle ore 12.00 del giorno 10.09 2020, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 - REQUISITI

Per l'ammissione al concorso, è necessario il possesso dei seguenti requisiti, alla data di pubblicazione del bando:

- a)** cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono partecipare al concorso anche i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea a condizione che siano titolare di regolare permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b)** residenza anagrafica nel Comune di Villafranca in Lunigiana e nell'immobile adibito ad abitazione principale, con riferimento al quale si richiede il contributo;

c) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui il richiedente ha la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. Sono esclusi i contratti di locazione degli alloggi di e.r.p. disciplinati dalla L.R. 2/2019 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune di Villafranca in Lunigiana. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. n. 2/2019;

e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di immobili ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente;

I cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari devono allegare alla domanda la certificazione rilasciata dalla competente Autorità del paese di origine oppure del Consolato o Ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti, per tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, l'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di immobili ubicati nel paese di origine, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro;

Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

g) non superamento del limite di 40.000 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere e) ed f).

h) presentazione di certificazione, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.), non superiore ad euro **28.770,41**;

i) presentazione di certificazione, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.), rientranti entro i seguenti valori:

Fascia A: valore ISE uguale o inferiore all'importo di € **13.391,82** (importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno **2020**). Incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia B: valore ISE compreso tra l'importo di € **13.391,82** e l'importo di €. **28.770,41**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € **16.500,00** (limite per l'accesso all'E.R.P.);

l) non aver ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale per il quale si chiede il contributo di cui al presente bando.

Nel caso in cui il richiedente percepisca il Reddito di Cittadinanza, il contributo di cui al presente bando potrà essere erogato decurtando dal "contributo teorico spettante", l'importo del beneficio di Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione;

Nel caso di beneficiario del contributo straordinario a sostegno del pagamento del canone di locazione in risposta all'emergenza epidemiologica covid -19, la somma erogata quale misura straordinaria verrà sottratta dall'importo spettante in base al presente bando contributo affitto 2020;

m) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare, fatta eccezione per il requisito di cui alla lett. a) che si riferisce al solo soggetto richiedente.

ART. 2. – NUCLEO FAMILIARE

1. Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultino nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. I figli minori di 18 anni, anche se risultano a carico di altre persone ai fini Irpef, fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono.

2. Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno

essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente la documentazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

ART. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui al precedente art. 1, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla citata normativa è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

E' obbligatoria la presentazione della documentazione indicata all'art. 5 del presente bando.

ART. 4 – POSIZIONE REDDITUALE E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dalla attestazione ISE/ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda determinata ai sensi della normativa vigente ed avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi sotto descritti:

- presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile dei Servizi Sociali, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei tali;
- verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.
- Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
- In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residente nell'alloggio.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Ufficio Assistenza Sociale (Sig.ra Stefania Del Conte dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 – 12.00) e reperibili sul sito internet del Comune www.comunevillafanfrancainlunigiana.it, sezione Bandi.

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate di tutta la documentazione prescritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, devono indicare l'indirizzo al quale inviare le comunicazioni relative al concorso ed essere presentate esclusivamente :

- a mano all'Ufficio Assistenza Sociale del Comune di Villafranca in Lunigiana, dalle ore 9 alle ore 12, dal lunedì al venerdì;
- spedita mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell'Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Villafranca in Lunigiana Piazza Aeronautica n. 1 ;
- inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.villafrancainlunigiana.@legalmail.it ;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di identità valido del richiedente;
- copia permesso di soggiorno o permesso CE per i soggiornanti di lungo periodo per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annua di registrazione del contratto (modello F23) o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca", ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 23/2011;
- certificazione ISE/ISEE in corso di validità, costituita dalla dichiarazione sostitutiva e dalla attestazione rilasciata dai CAF, dall'INPS o altro soggetto autorizzato;
- copie delle ricevute di pagamento del canone di locazione dal gennaio 2020 alla data di presentazione della domanda;

Per i soggetti che dichiarano "ISE zero oppure hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo: autocertificazione circa la fonte di sostentamento o certificazione a firma del Responsabile dei Servizi sociali ASL, attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei predetti Servizi Sociali;

Per i cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea e i cittadini extracomunitari: certificazione/attestazione rilasciata dalla competente Autorità del paese di origine oppure dal Consolato o Ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano che attesti, per tutti i componenti del nucleo familiare, l'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili ubicati nel paese di origine , il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro.

La mancanza di uno o più degli allegati sopraindicati o la mancanza della firma determinerà l'esclusione della domanda.

ART. 6 – DURATA E CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo la nuova disciplina del DPCM n.159 in data 5 dicembre 2013;

- per i richiedenti collocati nella Fascia A) di cui all'art. 1 del presente Bando il contributo è tale da ridurre l'incidenza canone/ISE al 14%, per un importo massimo teorico arrotondato di € 3.100,00;
- per i richiedenti collocati nella Fascia B) di cui all'art. 1 del presente Bando, il contributo è tale da ridurre l'incidenza canone/ISE al 24% per un massimo teorico arrotondato di € 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi e potrà essere elargito solo su presentazione di tutte le ricevute di pagamento, delle quali non potrà essere presentata una autocertificazione sostitutiva.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell'anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando. In tale caso la sua entità è data dalla somma annua teorica, divisa per 12 mensilità e moltiplicata per il numero di mesi di effettiva validità del contratto.

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal contributo.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo risultante da contratto; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00.

I suddetti limiti sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

La collocazione in graduatoria non determinerà quindi automaticamente il diritto all'erogazione del contributo.

ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio Assistenza Sociale procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Sono escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e le domande mancanti di uno o più degli allegati richiesti all'art. 5 del presente bando.

I richiedenti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria, distinti in: fascia A) e fascia B), in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.

La graduatoria provvisoria è approvata con determinazione del Responsabile del 4° settore.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Villafranca in Lunigiana per 10 giorni consecutivi.

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare ricorso, indirizzato al Comune di Villafranca in Lunigiana e presentato all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, entro il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione della stessa.

La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del Responsabile del 4° settore e trasmessa alla Regione Toscana.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 ha durata massima annuale e non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Toscana e dal momento in cui tali risorse siano contabilmente disponibili. Non sono previste integrazioni con fondi del Bilancio comunale.

Qualora le risorse disponibili non consentano di assegnare il 100% del contributo spettante agli aventi diritto, il contributo medesimo verrà erogato, allo scopo di ridistribuire le risorse tra il maggior numero di aventi diritto, a ciascuno degli interessati nella identica minore percentuale del finanziamento ricevuto rispetto al fabbisogno.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi il diritto automatico all'erogazione per intero del contributo spettante.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione all'Ufficio Assistenza Sociale della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei canoni per l'annualità 2020 e cioè copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione (in regola con il pagamento dell'imposta di bollo, ove dovuta), contenenti in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente o copie di bonifici bancari e postali purché indichino la causale del versamento, periodo,

importo e beneficiario corrispondente al locatore vistati e timbrati dall'istituto bancario entro il 31.01.2021, senza che l'ufficio debba predisporre ulteriori richieste. **La mancata presentazione delle ricevute comporta la non emissione del mandato di pagamento relativo alla quota parte del contributo spettante ed erogabile.** In caso di mancata presentazione entro tale termine, l'entità del contributo sarà calcolata in dodicesimi, in funzione delle ricevute di pagamento del canone prodotte all'Ufficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone superiore a quanto dichiarato nella domanda non sarà corrisposto alcun contributo aggiuntivo; qualora il canone risulti invece inferiore a quanto dichiarato nella domanda, il contributo sarà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Il contributo integrativo destinato al conduttore verrà, in caso di morosità, erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, purché il proprietario rilasci una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità in toto o in parte.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi purché presentino apposita istanza, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprio stato di eredi, oltre alle ricevute che attestino il pagamento dell'affitto fino alla data del decesso del richiedente.

L'ottenimento del contributo previsto da parte dei soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione d'alloggi d'edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio d'edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo.

ART. 9 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato a 3654321

0 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando e precisamente per il **giorno 10.09.2020, alle ore 12.00**. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale.

ART. 10 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Villafranca in Lunigiana effettua i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presentazione di documenti falsi, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera o del documento falso. Il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Il Comune di Villafranca in Lunigiana trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederà al trattamento dei dati personali in qualità di autonomo titolare, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui al presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, legittimità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personale e l'esercizio dei diritti di cui agli art.15 e ss. Eg. UE 679/2016, del D.lgs. n.196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, l'interessato potrà visitare il sito internet comunale, accedendo al bottone Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Privacy. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villafranca in Lunigiana(comune.villafrancainlunigiana@legalmail.it).

ART. 12 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in particolare: alla Legge n. 431 del 09/12/1998, alla L. R.T. n. 2/2019, alla D.G.R.T. n. 581 del 6.05.2019 ed alla D.G.R.T. n. 880 del 08.07.2019.

Villafranca in Lunigiana, 12.08.2020

Il Responsabile del Servizio

Arch . Fabrizio Boni